III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

106ª SESSIONE PLENARIA DEL 2 E 3 APRILE 2014

Parere del Comitato delle regioni — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

(2014/C 174/06)

Relatore	Pedro Sanz Alonso (ES/PPE), presidente della Comunità autonoma della Rioja (ES/PPE)
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi COM(2013) 812 final

I. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1. accoglie con soddisfazione e valuta molto positivamente la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea, poiché tale documento dimostra l'interesse della Commissione per le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e in paesi terzi; apprezza in particolare la proposta di un nuovo quadro inteso a sostenere e rafforzare le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei sia all'interno dell'UE che al di là delle nostre frontiere;

2. ritiene che le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e in paesi terzi rivestano un'importanza speciale per consentire al settore agricolo di affrontare le numerose sfide in un contesto di concorrenza crescente e per facilitare l'apertura dei mercati, rafforzando la presenza di tali prodotti, visto che i produttori agricoli europei sono posti di fronte alla sfida dell'apertura delle frontiere e della globalizzazione dei mercati;

3. reputa che la proposta in esame, incentrata su azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli, permetterà ai consumatori a livello europeo e mondiale di avere una conoscenza migliore della qualità e degli alti standard di produzione dell'UE, che garantiscono loro la sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente, ispirando loro fiducia nei prodotti che acquisteranno e consumeranno. È così possibile ottenere una migliore redditività per i produttori mediante la valorizzazione delle produzioni agricole dell'UE;

4. ritiene che il settore agricolo europeo sia essenziale per lo sviluppo delle economie locali e regionali, in quanto contribuisce in modo molto significativo alla creazione di posti di lavoro e all'insediamento e allo sviluppo della popolazione nel territorio, visto che la produzione e la trasformazione sono strettamente collegate ai territori. Questa dimensione regionale deve rimanere un elemento fondamentale affinché sia realizzato l'obiettivo di un assetto equilibrato del territorio europeo;

5. sottolinea che le regioni hanno bisogno di una politica di promozione ambiziosa ed efficace, che metta in evidenza la qualità e la tipicità dei prodotti agricoli. Tali prodotti costituiscono il patrimonio culturale e gastronomico dell'Unione europea e, al tempo stesso, rappresentano, un elemento essenziale della vita economica e sociale di numerose regioni europee, perché garantiscono lo svolgimento di attività direttamente legate ai territori, specialmente nelle aree rurali;

6. raccomanda di dedicare speciale attenzione alla categoria dei prodotti agricoli che sono specificamente preparati utilizzando ingredienti tradizionali e trasformati nel modo che è peculiare alla regione interessata.

L'aumento graduale e significativo della dotazione di bilancio

7. considera che l'aumento della dotazione di bilancio del provvedimento sia indispensabile, visto che è stato proposto di estendere il campo dei beneficiari e l'elenco dei prodotti ammissibili e che, inoltre, è stato aumentato il contributo della Commissione ai programmi multipaese;

8. gli accordi bilaterali che si stanno negoziando con paesi terzi, come il Canada, gli Stati Uniti e il Mercosur, e altri accordi di associazione mettono in evidenza che saranno sempre più necessarie le azioni di promozione e informazione sia nel mercato interno che nei paesi terzi affinché i prodotti europei risultino competitivi;

9. sottolinea che, per restare competitivi, è possibile continuare a finanziare azioni di promozione e informazione nel mercato interno, almeno per i prodotti legati a sistemi di produzione riconosciuti o all'agricoltura biologica;

10. evidenzia che la riforma della PAC che è stata adottata è connessa alla politica commerciale europea e che a livello mondiale l'Unione europea, insieme alla politica commerciale internazionale, deve contribuire alla sicurezza degli alimenti, garantendo nel quadro dell'OMC che l'agricoltura dell'UE produca in condizioni di parità.

Le misure di promozione in paesi terzi

11. reputa che destinando il 75 % della dotazione prevista ad azioni di informazione e promozione in paesi terzi si rischi di trascurare il mercato interno, che rappresenta il mercato principale per i prodotti europei e in cui i produttori devono lavorare duramente per continuare ad essere competitivi, affrontando la concorrenza cui sono esposti per effetto dell'ingresso di prodotti provenienti da paesi terzi;

12. esorta la Commissione a non stabilire a priori nessun obiettivo in rapporto alla percentuale dei fondi previsti per le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli dell'Unione in paesi terzi, visto che occorre assegnare la stessa importanza al mercato interno e a quello esterno all'UE.

Potenziare il ricorso a marchi e riferimenti all'origine dei prodotti

13. accoglie con favore l'iniziativa di ricorrere a marchi e riferimenti all'origine dei prodotti agricoli, in quanto ritiene che la visibilità dei marchi commerciali in un contesto di promozione generica migliorerà le probabilità di finanziamento e rafforzerà l'interesse dei beneficiari, purché venga mantenuto un equilibrio, specialmente nel quadro del mercato interno dell'Unione europea;

14. appoggia l'idea prospettata dalla Commissione di istituire sistemi di qualità con logotipi ufficiali dell'UE, ma ritiene opportuno che il nome di una regione sia associato al messaggio generale, il quale deve indicare le qualità intrinseche dei prodotti; pertanto, va chiaramente agevolata la menzione dell'origine geografica del prodotto;

15. fa osservare che i sistemi di qualità a livello europeo si stanno estendendo e vengono riconosciuti sempre di più sul territorio dell'UE, per soddisfare la crescente domanda di alimenti dei consumatori europei, interessati in particolare ai prodotti locali di qualità che rispettino le severe norme dell'UE sulla sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente. Sottolinea che i prodotti connessi ai sistemi di qualità riconosciuti sono molto importanti nel mercato interno e per questo motivo vanno mantenuti e rafforzati;

16. esorta la Commissione a provvedere affinché le modalità di attuazione possano essere definite mediante atti di esecuzione. Reputa inoltre che le agenzie di promozione possano coordinare, e anche mettere in atto, azioni collettive di associazioni di produttori delle rispettive regioni;

17. ritiene che le sinergie positive tra prodotti regionali differenti possano permettere di trarre il massimo profitto dalle risorse di ogni territorio regionale europeo. Per questo motivo sono importanti le fonti di guadagno regionali e i servizi di alta qualità legati all'identità del territorio e al patrimonio. Questo aiuterebbe a migliorare la qualità delle aree connesse ai prodotti agricoli regionali, contribuendo concretamente alla creazione di posti di lavoro, in particolare nelle aree fragili, offrendo nuove opportunità sia nei mercati vicini che in quelli internazionali.

Estensione del campo dei beneficiari e dell'elenco dei prodotti ammissibili

18. accetta che venga assegnato un ruolo di rilievo alle organizzazioni di produttori di tutti i settori, specificando i requisiti di rappresentatività di tali organizzazioni, che devono rappresentare tutti i settori;

19. chiede che nel quadro delle organizzazioni di produttori venga riservata un'attenzione speciale alle PMI, purché esse indirizzino le azioni di promozione ai sistemi di qualità riconosciuti. Questo tipo di impresa, il più comune in Europa a livello regionale, rappresenta in larga misura l'industria agroalimentare europea;

20. accetta che qualsiasi prodotto originario dell'UE, ad eccezione del tabacco, possa beneficiare delle misure di informazione e promozione nel mercato interno e in paesi terzi, e che in tale contesto sia data la priorità alle azioni riguardanti prodotti che contribuiscono a un regime alimentare equilibrato o recano un'indicazione di qualità differenziata associata al territorio dell'UE.

Determinazione, da parte della Commissione, delle priorità in un programma di lavoro

21. si rallegra con la Commissione per la sua proposta di stabilire un programma di lavoro che permetta di dotare la politica di promozione di strategia chiare e ben definite;

22. chiede che venga precisato in che maniera la Commissione terrà conto delle priorità degli Stati membri e come le ingloberà nel programma di lavoro;

23. propone di adottare un programma di lavoro della durata di tre anni, come le attuali campagne promozionali, che consenta di tener conto dell'andamento dei mercati, fatta salva la possibilità di introdurre annualmente degli aggiustamenti.

Valutazione, selezione e gestione dei programmi semplici e di quelli multipli

24. reputa che la valutazione e la selezione dei programmi non dovrebbero essere realizzate solo dalla Commissione, e che sarebbe invece opportuno permettere la partecipazione degli Stati membri, consentendo così alle regioni dell'UE di collaborare, visto che le regioni cofinanzieranno le misure di promozione che sono state alla fine mantenute nel FEASR per il periodo 2014-2020 (articolo 17) secondo modalità abbastanza simili a quelle della misura 133 del periodo 2007-2013;

25. esorta la Commissione a prevedere misure che, senza appesantire il processo, consentano agli Stati membri di partecipare e alle regioni di collaborare al programma di promozione finanziato dall'Unione europea, affinché le azioni finanziate da questo programma siano compatibili con le strategie regionali di promozione;

26. è inoltre favorevole a mantenere i due inviti a presentare proposte consentiti dal regolamento vigente, in modo che i richiedenti non debbano attendere a lungo per ripresentare una proposta qualora i loro programmi non abbiano superato il processo di selezione nella prima istanza.

Gli indici di cofinanziamento proposti

27. accoglie con favore le percentuali di cofinanziamento proposte dalla Commissione, in quanto le considera conformi all'obiettivo di incentivare la presentazione di programmi in paesi terzi e i programmi multipli, ma propone che nel caso di programmi multipli in paesi terzi il cofinanziamento arrivi al 75 %. Questa percentuale potrebbe anche essere applicata per le PMI in caso di programmi dall'interesse particolare;

28. è consapevole che la politica di promozione condotta sinora ha contribuito a ripristinare la fiducia dei consumatori in situazioni di crisi, ma bisogna continuare a disporre di strumenti di informazione e misure di promozione molto più flessibili ed efficaci;

29. propone di prendere in considerazione un aumento del cofinanziamento dell'UE, soprattutto per le misure di promozione e informazione attuate durante le crisi nel settore agricolo, per non creare situazioni discriminatorie tra i produttori;

30. segnala la necessità di chiarire nella proposta di regolamento in quale modo si intenda migliorare la capacità di reazione di fronte a situazioni di crisi allo scopo di intervenire in maniera rapida ed efficiente.

Possibilità di escludere gli Stati membri dalla partecipazione al finanziamento dei programmi

31. chiede che venga consentito agli Stati membri di cofinanziare su base volontaria i programmi della Commissione, visto che ciò potrebbe rivelarsi necessario per i settori produttivi poco sviluppati o con una capacità economica limitata.

Raccomandazioni conclusive

32. raccomanda alla Commissione di riservare un riconoscimento maggiore alle regioni dell'UE e al loro ruolo fondamentale nelle produzioni di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, agevolandone la partecipazione alla selezione dei programmi;

33. invita la Commissione a finanziare le azioni di promozione nel mercato interno allo scopo di aumentare le vendite dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione europea legati a sistemi di qualità riconosciuti o all'agricoltura biologica tradizionale e regionale. La diffusione e la promozione dei prodotti tradizionali contribuiranno a modificare i modelli di consumo derivanti dalla globalizzazione del mercato europeo.

II. **PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

Emendamento 1

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
2. L'obiettivo delle azioni suddette è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri.	2. L'obiettivo delle azioni suddette è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione, tenendo conto dei sistemi di qualità riconosciuti a livello europeo, che apportano un valore aggiunto alle produzioni europee, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri.

Motivazione

In generale i consumatori europei non sono a conoscenza delle norme e degli alti standard di qualità che i produttori dell'UE devono rispettare. Per porre rimedio a questa situazione, è necessario mostrare che i prodotti europei sono conformi a norme rigorose in materia di sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali, salute delle piante e igiene degli ambienti. Di conseguenza, la politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli è importante per informare i consumatori europei e renderli consapevoli del fatto che i prodotti dell'UE rispettano questi requisiti.

Si ritiene inoltre che occorra tenere conto dei prodotti legati ai sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione europea.

Emendamento 2

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
7. L'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. Di conseguenza, occorre limitare l'ammissibilità del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto agricolo o alimentare.	~~7.~~ ~~L'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. Di conseguenza, occorre limitare l'ammissibilità del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto agricolo o alimentare.~~

Motivazione

Si ritiene che il settore vinicolo non debba essere trattato in modo diverso dagli altri settori di produzione agricoli e debba essere assolutamente inglobato nell'elenco dei prodotti agricoli ammissibili, quindi non soltanto in rapporto a campagne generali legate ad altri prodotti. Il vino sarebbe l'unico prodotto dell'UE che non potrebbe beneficiare di campagne esclusivamente destinate al suo settore. Si ritiene che non sia possibile tralasciare un settore chiave nelle produzioni dell'UE.

Emendamento 3

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
8. Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre prevedere modalità specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 75% delle spese stimate, per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato.	8. Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre prevedere modalità ~~specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 75% delle spese stimate,~~ per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato.

Motivazione

Oggigiorno i prodotti europei devono competere con i prodotti di paesi terzi sia nel mercato interno che in quello esterno, ma essi hanno anche l'obbligo di rispettare le numerose e rigorose norme dell'UE. A tutto questo bisogna aggiungere le differenti forme e condizioni di produzione che esistono sia all'interno che all'esterno dell'UE e che vanno tenute presenti.

Il CdR reputa preferibile non indicare le percentuali delle spese destinate a realizzare azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli dell'Unione in paesi terzi.

Emendamento 4

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
9. Per garantire l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell'ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero e la qualità delle azioni proposte è opportuno estendere il campo dei beneficiari alle organizzazioni di produttori. Inoltre, è necessario che la Commissione possa completare questi programmi realizzando azioni di propria iniziativa, in particolare per contribuire all'apertura di nuovi mercati.	9. Per garantire l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell'ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero e la qualità delle azioni proposte è opportuno estendere il campo dei beneficiari alle organizzazioni di produttori <u>e alle PMI che ne fanno parte, purché indirizzino le azioni di promozione ai sistemi di qualità riconosciuti</u>. Inoltre, è necessario che la Commissione possa completare questi programmi realizzando azioni di propria iniziativa, in particolare per contribuire all'apertura di nuovi mercati.

Motivazione

Si ritiene che le PMI non debbano essere dimenticate quando si considera la categoria dei beneficiari, visto che esse rappresentano circa il 90 % dell'industria agroalimentare dell'Unione europea; inoltre, siccome queste imprese hanno un legame maggiore con l'ambiente rurale e regionale, devono di conseguenza essere le maggiori beneficiarie di queste misure.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
11. Per garantire l'attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è necessario affidarne l'esecuzione a organismi di esecuzione adeguatamente selezionati.	11. Per garantire l'attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è necessario affidarne l'esecuzione a organismi di esecuzione adeguatamente selezionati, dotati di personale qualificato e specializzato che garantisca la suddetta attuazione efficace.

Motivazione

È importante che gli organismi di esecuzione adeguatamente selezionati dispongano di personale che sia specializzato per offrire assistenza tecnica allo sviluppo di programmi di promozione, come è stato fatto sinora dagli Stati membri.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
14. L'Unione è impegnata nel processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e la selezione delle proposte di programmi.	14. L'Unione è impegnata nel processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e la selezione delle proposte di programmi, prevedendo la possibilità per la Commissione di stabilire atti di esecuzione che permettano agli Stati membri di partecipare, con la collaborazione delle regioni dell'UE, a questo processo.

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba definire con gli Stati membri e le regioni dell'UE le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e selezione delle proposte di programmi, visto che gli Stati membri e le regioni dell'UE prenderanno in considerazione criteri più specifici in funzione delle differenti situazioni e condizioni che esistono nei rispettivi territori. Non si ritiene che per semplificare il processo di selezione occorra escludere gli Stati membri.

Emendamento 7

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
16. È necessario definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale l'Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti interessate. Determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all'esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e potranno essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione.	16. È necessario definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale l'Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti interessate. Determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all'esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e potranno essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione. Anche gli Stati membri potranno finanziare, a titolo volontario, una parte dei costi dei programmi.

Motivazione

Si ritiene che bisognerebbe permettere agli Stati membri e alle regioni dell'UE di cofinanziare i programmi semplici, dato che certi operatori chiave del settore non sempre dispongono delle risorse finanziarie necessarie per condurre questo tipo di campagne promozionali. Inoltre, con l'attuale formulazione del considerando, a trarre beneficio dai programmi di promozione sono soprattutto i produttori europei con maggiori risorse economiche.

Emendamento 8

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Azioni sul mercato interno	*Azioni sul mercato interno e nei paesi terzi*
Le azioni ammissibili sul mercato interno sono le seguenti:	Le azioni ammissibili ~~sul mercato interno~~ sono le seguenti:
a) azioni di informazione destinate a sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto dell'ambiente;	a) azioni di informazione destinate a sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, dell'etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto dell'ambiente;
b) azioni di informazione sui temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4.	b) azioni di informazione sui temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Motivazione

Non bisogna operare distinzioni tra le azioni sul mercato interno e quelle in paesi terzi. Si propone di unire assieme l'articolo 2 e l'articolo 3.

Emendamento 9

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Azioni nei paesi terzi	~~*Azioni nei paesi terzi*~~
Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono le seguenti:	~~Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono le seguenti:~~
a) le azioni di informazione destinate a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;	~~a) le azioni di informazione destinate a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;~~
b) le azioni di promozione destinate a incrementare le vendite di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.	~~b) le azioni di promozione destinate a incrementare le vendite di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.~~

Motivazione

Non bisogna operare distinzioni tra le azioni sul mercato interno e quelle in paesi terzi. Si propone di unire assieme l'articolo 2 e l'articolo 3.

Emendamento 10

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. I prodotti seguenti possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 3 e illustrare i metodi di produzione e i temi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera a):	1. I prodotti seguenti possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 3 e illustrare i metodi di produzione e i temi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera a):
a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato»), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento europeo e del Consiglio e il tabacco;	a) i prodotti ~~agricoli~~ dell'agricoltura e dell'allevamento figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato»), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento europeo e del Consiglio e il tabacco;
b) i prodotti alimentari a base di prodotti agricoli elencati al punto I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;	b) i prodotti alimentari a base di prodotti ~~agricoli~~ dell'agricoltura e dell'allevamento elencati al punto I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.	c) le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.;
	d) il vino con indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il vino basato sull'agricoltura biologica potranno essere oggetto di azioni di informazione e promozione.
2. Il vino può essere oggetto di azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b).	~~2 Il vino può essere oggetto di azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b).~~

Motivazione

Si ritiene che il settore vinicolo non debba essere trattato in modo differente dagli altri settori relativi a prodotti agricoli. Il settore vinicolo dell'UE è un comparto riconosciuto che deve essere protetto sia per la sua importanza nel mercato interno, sia ai fini del suo riconoscimento all'esterno dell'Unione europea.

Emendamento 11

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. Le azioni di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'Unione sia sul mercato interno che nei paesi terzi. Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati nel programma di lavoro di cui al paragrafo 2.	1. Le azioni di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'Unione sia sul mercato interno che nei paesi terzi. Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati nel programma di lavoro di cui al paragrafo 2.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
2. La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento.	2. La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento.
	Al momento di elaborare quel programma, la Commissione terrà conto degli svantaggi naturali specifici delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 3.	L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura ~~consultiva~~ d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione, da parte della Commissione:	3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione, da parte della Commissione:
a) per i programmi semplici, di un invito a presentare proposte in cui figurano in particolare le condizioni di partecipazione e i principali criteri di valutazione;	a) per i programmi semplici, di ~~un invito~~ due inviti a presentare proposte in cui figurano in particolare le condizioni di partecipazione e i principali criteri di valutazione;
b) per i programmi multipli, di un invito a presentare proposte in conformità al titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.	b) per i programmi multipli, di ~~un invito~~ due inviti a presentare proposte in conformità al titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
	Gli inviti a presentare proposte di cui alle lettere a) e b) terranno conto degli svantaggi naturali specifici delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche.

Motivazione

La Commissione si attribuisce un potere eccessivo nella procedura decisionale relativa al programma di lavoro. L'attuale regolamento consente la pubblicazione di due inviti a presentare proposte, garantendo quindi che i richiedenti non debbano attendere tanto per una ripetizione dell'invito.

Emendamento 12

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).	1. La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).
2. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.	2. La Commissione adotterà atti di esecuzione che permettano agli Stati membri e alle regioni dell'UE di partecipare alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	~~2~~3. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Motivazione

Non è accettabile che gli Stati membri siano esclusi dalla valutazione e selezione dei programmi semplici. Le amministrazioni nazionali devono prendere parte attivamente a questa selezione, visto che, in base all'articolo 14, saranno incaricate dell'esecuzione, del monitoraggio e del controllo di questi programmi.

Emendamento 13

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
In esito ad un'adeguata procedura di gara, l'organizzazione proponente seleziona agli organismi che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un esecuzione efficace delle azioni.	In esito ad un'adeguata procedura di gara, l'organizzazione proponente seleziona gli organismi specializzati che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un esecuzione efficace delle azioni. Le agenzie regionali di promozione o i servizi di promozione delle regioni potranno riconoscere le azioni collettive nazionali legate a territori regionali e le azioni di divulgazione dell'origine geografica.

Motivazione

È importante insistere sulla partecipazione degli Stati membri e sulla collaborazione delle loro regioni alle azioni di informazione e promozione; per questo motivo si propone di aggiungere l'assistenza delle agenzie e dei servizi di promozione nelle regioni. Queste agenzie si presentano come strumenti efficaci e flessibili per finanziare e sostenere l'esecuzione dei programmi, senza avere lo scopo di finanziarsi mediante questi fondi.

Emendamento 14

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
1. La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici non supera il 50% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.	1. La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici non supera il 50% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. La percentuale con cui l'Unione partecipa finanziariamente aumenta al 75 % per i programmi gestiti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Gli Stati membri, assieme alle regioni dell'UE, potranno finanziare volontariamente i programmi fino a concorrenza del 20 % dei costi. Le spese restanti sono a carico ~~esclusivo~~ delle organizzazioni proponenti.

Motivazione

Si reputa che non vada scartata la possibilità di cofinanziamento dei programmi semplici da parte degli Stati membri, dato che certi soggetti chiave del settore non dispongono sempre delle risorse finanziarie necessarie per condurre questo tipo di campagne promozionali, le quali possono implicare oneri ingenti per le imprese. In questo caso, quelle che ne uscirebbero danneggiate sono le PMI, dato che potrebbero finire col partecipare soltanto le grandi imprese. Inoltre questo potrebbe provocare una minore partecipazione ai programmi, cioè un effetto contrario a quello desiderato. La percentuale del 20 % è stata considerata adeguata perché permette di evitare grandi differenze nelle spese di promozione che i vari Stati membri intendano sostenere.

Emendamento 15

Articolo 23, par. 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.	2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione ~~per un periodo indeterminato~~ a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

Motivazione

Si reputa che il potere di adottare atti delegati non debba essere concesso alla Commissione per un periodo indeterminato; per questo motivo è meglio eliminare queste parole dal paragrafo 2.

Emendamento 16

Articolo 27

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Entro il 31 dicembre [2020] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate.	Entro il 31 dicembre [2020] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate. Inoltre, entro il 31 dicembre 2017 verrà presentata una relazione intermedia.

Motivazione

Si ritiene opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'andamento e sullo stato dell'applicazione del regolamento in esame affinché, qualora sia necessario apportare miglioramenti e aggiustamenti, esista un termine congruo per realizzare gli obiettivi indicati per la fine del 2020.

Bruxelles, 2 aprile 2014

Il presidente
del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO